



# COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921

Tel. 070/985904 Fax 070/985979

Pec: [protocollo.guamaggiore@serviziopostacert.it](mailto:protocollo.guamaggiore@serviziopostacert.it)

COPIA

Area Finanziaria

## DETERMINAZIONE N. 348 DEL 30-11-2020

OGGETTO RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. *Simbula Antonio*)

- **Visto** il decreto del Sindaco n. 6 del 28/05/2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto, *Rag. Simbula Antonio*, la responsabilità dell'area finanziaria;

#### Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2019, esecutiva, relativa a: "Approvazione Bilancio di previsione 2020/2022";
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la determinazione n. 7 del 21/01/2020 di "*quantificazione fondo risorse decentrate per l'anno 2020*";
- il D.L. 30/04/2019 n. 34, ed in particolare l'art. 33, recante: "*assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*";
- il D.M. 17/03/2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni*";
- la circolare MEF-RGS prot. 179877 del 01/09/2020;

#### Premesso che:

- il Comune di Guamaggiore ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;

#### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario;
- l'art. 33 comma 2 del succitato D.L. 34/2019 che, ha innovato la normativa inerente il limite del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, stabilendo, all'ultimo capoverso:

*"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. "*

- il succitato D.M. 17/03/2020, fra le premesse, stabilisce:  
*"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*  
 Mentre all'art. 1, comma 2, stabilisce:  
*"Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020."*
- la succitata circolare MEF-RGS, indicante le modalità di calcolo da seguire per l'aumento/riduzione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, rimarca:  
*"... La procedura sopra illustrata definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018."*

**Dato atto** che:

- i dipendenti in servizio al 31/12/2018, conteggiati con le modalità di cui alla circolare MEF-RGS, così come dedotti dalla TAB. 12 del conto annuale per l'anno 2018, erano di n. 6,91 unità;
- in data 31/10/2019 sono cessati dal servizio per collocamento a riposo n. 2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, inquadrati rispettivamente in cat. D. pos. econ. D/2, e in cat. C, pos. econ. C/4;
- In data 17/12/2019 è stata assunta in servizio di ruolo a tempo indeterminato e parziale (66,67%) una figura di cat. C/1 il cui contratto, in data 01/08/2020 è stato ridotto al 50% (18 ore settimanali) e che in data 31/10/2020, tale figura è cessata dal servizio per dimissioni volontarie;
- In data 01/05/2020 è stata assunta in servizio di ruolo a tempo pieno e indeterminato, una figura di cat. C/1;
- i dipendenti che saranno in servizio al 31/12/2020, conteggiati con le modalità di cui alla circolare MEF-RGS, salvo variazioni nella consistenza che dovessero verificarsi nel periodo intercorrente fra la data di adozione della presente determinazione e il 31/12, saranno di n. 6,19 unità;

**Considerato** che il personale in servizio al 31/12/2020 sarà inferiore al n. dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 di n. 0,72 unità e che pertanto, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è quello originario del 2016, come da salvaguardia di cui al D.M. 17/03/2020;

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."*

**Accertato** che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è dato dalla somma del fondo per il salario accessorio, come quantificato nell'anno 2016, limitatamente alla quota soggetta ai limiti per tale anno, pari a €. 23.540,61, oltre alla somma stanziata in bilancio, sempre nell'anno 2016, destinata alle P.O. (comuni senza dirigenza nel 2016), pari a €. 47.212,00, per un totale di €.

**70.752,61 .**

**Visto** il conto annuale del personale per l'anno 2018, TAB. SICI\_02 personale non dirigente, nel quale alla voce LEG360 è riportato il valore di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che risulta pari a €. 71.388,00;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia/95/2020/PAR, nella quale la stessa si esprime in merito alla determinazione del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018:

*"... Per la determinazione del " valore medio pro-capite" occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O. L'interpretazione letterale dell'art 33 della D.L.34/2019 nella parte sopra riportata non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento dopo aver affermato la necessità di garantire " l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa " aggiunge l'espressione "nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*

**Considerato** che, in applicazione del principio sopracitato, il "valore medio pro capite" riferito all'anno 2018 risulterebbe di €. 10.331,11 (71.388,00/6,91);

**Dato atto** che:

- I dipendenti cessati il 31/10/2019 erano titolari di PEO (D/2 e C/4) e di R.I.A. e il dipendente di cat. D/2 era anche titolare di P.O.;
- Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) la parte stabile del fondo è incrementata dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- Ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018, la parte variabile del fondo è incrementata, una tantum, dalle frazioni di RIA del personale cessato nell'anno precedente, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla conferma della determinazione del fondo per l'anno 2020, anche alla luce della novellata normativa;

**Considerato che** il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

**Preso atto che** tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**Premesso che** in autotutela l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, oggetto di presa d'atto con Del. GM. n. 81 del 16/11/2018, dal quale

è risultato un maggiore utilizzo di somme che comporta il recupero della somma di €. 3.409,05 da applicarsi per cinque annualità decorrenti dall'anno 2018 e fino al 2022 compresi.

### Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- Visto il dettaglio di costituzione del fondo per l'anno 2017, così come risultante nelle varie voci di dettaglio del conto annuale 2017, di come di seguito:

Risorse per il finanziamento del Fondo (voci di entrata)(*)		
Descrizione	Segno	Importi
<b>Fondo unico per le risorse decentrate</b>		
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
F556-UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	+	12.991
F61G-INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	+	2.936
F62G-INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	+	1.197
F63G-INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	+	1.686
F70A-ART 2 C 3 DLGS 165/2001 - RISP. TRATT. EC. PRE-CCNL 94-97	+	
F64G-RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 E 1 CCNL08-09)	+	1.715
F00Z-ART 67 C 2 L B CCNL 16-18 - RIDET. PER INCREM. STIP. CCNL	+	212
F81H-INCREM. PER RID STAB STRAORD (ART. 14 C. 3 CCNL 98-01)	+	
F82H-INCREM PER PROC DEC.TO TRASF FUNZ (ART15 C1 L.L CCNL 98-01)	+	
F83H-INCREM DOTAZ ORG E RELAT COPERT (ART15 C5 P.FISSA CCNL98-01)	+	
F919-RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	+	3.924
F998-ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	+	
<b>totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo unico</b>		<b>24.661</b>

### Dato atto che:

- la voce "F00Z" non viene considerata in quanto, benché relativa al 2017, come da dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018, trattasi di voce non soggetta al limite e, inoltre voce soggetta ad aggiornamento negli anni successivi;
- l'importo delle risorse avente carattere di certezza e stabilità come quantificate nell'anno 2017, come precedentemente detto, è stato oggetto di successiva rideterminazione a seguito della ricostruzione storica del fondo per il salario accessorio, per cui dall'importo di **€ 24.449,76**, devono essere detratte le decurtazioni conseguenti al trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola e le decurtazioni conseguenti all'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione (rispettivamente €. 1.216,53 e €. 2.012,62), per cui l'importo unico consolidato, di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 al netto delle decurtazioni è quantificato in **€ 21.220,61** ;
- ai sensi dell'art. 67 c. 2 Lett. a) CCNL 22/05/2018 , a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 il fondo di cui al comma 1 è stabilmente aumentato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale servizio alla data del 31.12.2015, per l'ammontare di **€ 582,40** (83,20 x 7), tale incremento NON è soggetto al limite (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21/05/2018);

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, tali somme risultano quantificate in **€ 723,06**. tale incremento NON è soggetto al limite ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs. 75/2017;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad **€ 1.216,53**;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato per un valore pari ad **€ 2.012,62**;

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € 22.526,07, di cui **€ 21.220,61** soggette ai vincoli e al netto delle decurtazioni e **€ 1.305,45** non soggetta ai vincoli (**€ 723,06** Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO + **€ 1.061,58** - Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - Importo R.I.A. personale cessato.);

#### **Preso atto che:**

con apposita delibera di Giunta n. 12 del 11/02/2020 è stata formalizzata l'autorizzazione all'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, che vengono inserite nel loro ammontare storico:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale Sardegna **L.R. n.19 del 1997**) per € 2.320,00;

#### **Dato atto che**

Vengono inserite le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, nell'ammontare degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, delle quote accantonate relative all'integrazione art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004 (Alte professionalità anni precedenti, inserite in attesa di chiarimenti e comunque accantonate in uscita (444,87x14 annualità) per un importo pari a € 6.228,18;
- la quota una tantum del rateo di RIA del personale cessato nell'anno precedente, pari a n. 2 mensilità, sottoposta al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, nell'importo di €. 176,93;

#### **Considerato che:**

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € 8.725,11, di cui € 2.496,93 soggette ai vincoli;

#### **Pertanto:**

- l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle eventuali decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 32.312,76, di cui € 24.779,12 soggette al limite 2016

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava, per le risorse soggette al limite, pari a € 23.540,61;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2020 che risulta per le risorse soggette al limite, pari a € 24.779,12, con un'eccedenza rispetto al fondo 2016, di €. 1.238,51 (24.779,12 – 23.540,61);

**Preso atto che** il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017), pari a €. 24.779,12 sommato alle poste iscritte in bilancio destinate alle P.O., pari a €. 47.212,00, ammonta a complessivi **€. 71.991,12**, mentre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, così come determinato per l'anno 2016, ammonta a **€. 70.752,61** e pertanto si ha un'eccedenza di €. 1.238,51 (pari alla somma delle quote RIA personale cessato anno precedente €. 1.061,58 + rateo una tantum RIA €. 176,93);

**Ritenuto**, pertanto, di dover applicare al fondo la prudenziale riduzione per il rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma, 2 del D. Lgs. 75/2017, quantificata in €. 1.238,51, riservandosi di verificare la possibilità di mantenere tale somma nel fondo, in considerazione del fatto che uno dei dipendenti cessato il 31/10/2019 era titolare di P.O. e pertanto non dovendosi pagare la retribuzione di posizione e di risultato, sia sufficiente ridurre lo stanziamento in bilancio per le P.O. ;

**Dato atto** che il fondo complessivo per l'anno 2020, risulta , perciò, rideterminato come di seguito dettagliato:

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile soggetto al limite	21.220,61	21.220,61
Fondo variabile soggetto al limite	2.320,00	2.320,00
<b>Totale risorse prima delle decurtazioni</b>	<b>23.540,61</b>	<b>23.540,61</b>
Decurtazioni 2011/2014	-	-
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	-	-
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO DEL LIMITE</b>	<b>23.540,61</b>	<b>23.540,61</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		-
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI (per rispetto limite 2016)</b>		<b>23.540,61</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite. Differenze tra incrementi a regime Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 22/05/2018		723,06
Risorse stabili NON sottoposte al limite. ART. 67 c. 2 Lett. a) CCNL 22/05/2018 di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale servizio alla data del 31.12.2015		582,40
<b>TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>1.305,46</b>
Risorse variabili NON sottoposte al limite. Accantonamento alte profess. Art. 32 c. 7 CCNL 22/01/2004 (444,87x14 annualità)		6.228,18
Risorse stabili sottoposte al limite. Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22/05/2018 R.I.A. Personale cessato anno precedente		1.061,58
Risorse variabili sottoposte al limite. Art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 Frazioni di R.I.A. Personale cessato anno precedente		176,93
<b>TOTALE FONDO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE.</b>		<b>32.312,76</b>
<b>Riduzione Fondo per il rispetto dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</b>		<b>1.238,51</b>
<b>TOTALE FONDO CECURTATO , INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE.</b>		<b>31.074,25</b>
Di cui NON sottoposto al limite		<b>7.533,64</b>
Di cui sottoposto al limite		<b>23.540,61</b>
Di cui QUOTA FISSA		22.526,07
Di cui QUOTA VARIABILE		8.548,18

**Preso atto che**, come anzidetto, le somme indisponibili alla contrattazione, sono state rideterminate a seguito delle assunzioni/cessazioni, intervenute nel corso del 2020, che pertanto risultano essere di **€ 17.516,34** (di cui €. 14.410,27 per P.E.O. + €. 3.106,07 per Ind. Comp.) in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

**Visto** l'allegato prospetto di rideterminazione del fondo anno 2020;

### **DETERMINA**

Di richiamare e confermare quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente richiamato e confermato;

1. **di confermare** la determinazione del fondo risorse decentrate l'anno 2020, in complessivi **€. 31.074,25**, di cui €. 23.540,61 sottoposta al limite di cui all'art. 23, comma2, del D.Lgs. 75/2017 e €. 7.533.64 non sottoposta al limite;
2. **di dare atto** che, così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 34/2019 e del D.M. 17/03/2020, il limite di cui all'art. 23, comma2, del D.Lgs. 75/2017, essendo il personale in servizio al 31/12/2020 inferiore al personale in servizio al 31/12/2018, è quello relativo all'anno 2016 e ammonta a **€. 70.752,61** (fondo €. 23.540,61 + P.O. €. 47.212,00);
3. **Di dare atto che** il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017), pari a €. 23.540,61 sommato alle poste iscritte in bilancio destinate alle P.O., pari a €. 47.212,00, ammonta a complessivi €. 70.752,61, e rispetta mentre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, così come determinato per l'anno 2016;
4. Di dare atto che, l'eccedenza di €. 1.238,51 (quote RIA personale cessato anno precedente €. 1.061,58 + rateo una tantum RIA €. 176,93) decurtata per il rispetto dei citati limiti, verrà reiscritta qualora fosse sufficiente una pari riduzione degli stanziamenti per le P.O.;
5. **Di dare atto** che, si sta procedendo ad un recupero di somme ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, di €. 3.409,05 da applicarsi per cinque annualità decorrenti dall'anno 2018 e fino al 2022 compresi;
6. **di confermare** la costituzione del fondo 2020 nell'importo di **€ 31.074,25**, come di seguito dettagliato:

	<b>Preventivo</b>
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	
<b>2020</b>	
<b>Risorse storiche</b>	
A Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	<b>24.449,76</b>
<b>DECURTAZIONI STORICHE – a detrarre</b>	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	1.216,53
Decurtazione nuovi incarichi di Posizione Organizzativa.	2.012,62
Art. 19 c. 1 CCNL 1.4.1999 Reinquadramento personale area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale	0,00
a <b>Totale decurtazioni parte stabile (a)</b>	<b>3.229,15</b>
<b>Totale Risorse storiche al netto delle decurtazioni - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)</b>	<b>21.220,61</b>
<b>Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 NON soggetti al limite</b>	
ART. 67 c. 2 Lett. a) CCNL 22/05/2018 di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale servizio alla data del 31.12.2015	582,40
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	723,06
b <b>Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 NON soggetti al limite (a)</b>	<b>1.305,46</b>
<b>Incrementi con carattere di certezza e stabilità soggetti al limite</b>	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - Importo R.I.A. personale cessato. (cessazioni del 31/10/2019)	1.061,58
<b>Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)</b>	
c <b>Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)</b>	<b>1.061,58</b>
<b>I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A-a+b+c)</b>	
<b>23.587,65</b>	
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
<b>Risorse variabili sottoposte al limite</b>	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Legge Regionale specifica (es. SARDEGNA n. 19 del 1997)	2.320,00
d Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - inporti una tantum frazionmi di R.I.A. cessazioni OTT/2019 (176,93) Rateo n. 2 mensilità 2019	176,93
<b>Totale voci variabili sottoposte al limite (d)</b>	<b>2.496,93</b>
<b>Risorse variabili NON sottoposte al limite</b>	
ALTRE RISORSE (Ex alte professionalità)	6.228,18
e <b>Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)</b>	<b>6.228,18</b>
<b>II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)</b>	
<b>8.725,11</b>	
<b>III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)</b>	
<b>32.312,76</b>	
<b>DECURTAZIONI PER RISPETTO LIMITE ART. 23 COMMA 2 D. LGS. 75/2017</b>	
<b>Importo del fondo dell'anno 2016 soggetto al limite.</b>	<b>23.540,61</b>
<b>Importo del fondo dell'anno 2020 soggetto al limite.</b>	<b>24.779,12</b>
f Decurtazioni operate per il rispetto del limite (f)	<b>1.238,51</b>
g Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	<b>0,00</b>
<b>Decurtazioni per rispetto limite</b>	
h Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	<b>1.238,51</b>
<b>IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A-a+b+c+d-f-g-h)</b>	
<b>22.302,10</b>	
di cui Quota fissa	22.526,07
di cui Quota variabile	8.548,18
<b>V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUDE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)</b>	
<b>31.074,25</b>	



7. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressioni economiche storiche, ecc) per un importo pari ad € **17.516,34** (di cui €. 14.410,27 per P.E.O. + €. 3.106,07 per Ind. Comp.) oltre a € 6.228,18 di parte variabile, per accantonamenti ex alte professionalità, così dettagliati:

<b>UTILIZZO FONDO</b>		<b>2020</b>
<b>V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C)</b>		31.074,25
<b>TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI (B)</b>		22.526,07
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO (C)</b>		8.548,18

<b>UTILIZZO FONDO PARTE STABILE</b>		
		<b>CONSUNTIVO</b>
Inquadramento ex led (€ 1.625,96)		
Progressioni economiche STORICHE		14.410,27
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo		3.106,07
<b>Totale utilizzo risorse stabili (D)</b>		<b>17.516,34</b>
<b>SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)</b>		<b>5.009,73</b>
Totale utilizzo progressioni		14.410,27

<b>UTILIZZO FONDO RISORSE VARIABILI VINCOLATE (LETT. K)</b>		
<b>Totale utilizzo risorse vincolate (lett. k) – (F) Accant. Alte professionalità</b>		<b>6.228,18</b>

<b>DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>		
specificatamente contrattato nel CCDI dell'anno		0,00
<b>Totale utilizzo altre indennità (H)</b>		<b>0,00</b>
<b>VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+G+H)</b>		<b>23.744,52</b>

<b>VII- RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI UTILIZZO (V-VI)</b>		<b>7.329,73</b>
Di cui quota residua risorse stabili		5.009,73
Di cui quota residua risorse variabili		2.320,00
Recupero quote anni precedenti - Art. 4 DL. 16/2014 - Det. 272/2018 (Rata n. 3 di 5)		<b>-3.409,05</b>
<b>RISORSE DISPONIBILI AL NETTO DEL RECUPERO QUOTE ANNI PRECEDENTI</b>		<b>3.920,68</b>

8. di confermare che non sussiste Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2020;
9. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2020 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
10. di dare atto che l'utilizzo della somma residua di € **3.920,68** dovrà essere stabilito in contrattazione decentrata, e che la stessa potrà essere destinata, anche a istituti a carattere fisso, essendo la stessa derivante da quote del fondo di carattere fisso;
11. di dare atto che, qualora a seguito di assunzioni di personale a tempo indeterminato, il personale in servizio superasse quello al 31/12/2018, si procederà all'incremento del limite di cui all'art. 23 comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ed al conseguente aumento del fondo;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.

14. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Il Responsabile Area Finanziaria  
F.to Rag. ANTONIO SIMBULA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01/12/2020.

Il Responsabile Area Amm.va  
F.to ANTONIO CAPPAL

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Guamaggiore, 01/12/2020

Il Responsabile Area Amm.va  
ANTONIO CAPPAL